

	COMUNE DI CASELLE LANDI	DELIBERA C.C.	NUMERO 8	DATA 28.03.2012
	OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU.			

CODICE DELIBERAZIONE 10944

(*) COPIA

Prot. n.....

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione – seduta PUBBLICA

L'anno **DUEMILADODICI** addì **VENTOTTO** del mese di **MARZO**
alle ore **21,00** nella Residenza Municipale, con inviti diramati in data **22/03/2012**
si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello risultano:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1) BIANCHI PIERO LUIGI	SI	
2) TANTARDINI ROBERTO	SI	
3) CICERI FRANCESCO	SI	
4) GABRI PAOLO	SI	
5) BONVINI CRISTIAN ABRAMO	SI	
6) CORRADI GIANFRANCO	SI	
7) CORRADI SILVANO	SI	
8) MOLINELLI MASSIMO MARIA	SI	
9) POLLEDRI MICHELA	SI	
10) CONTARDI RENZO	SI	
11) CONGIU MAURO	SI	
12) RONCA ENRICHETTA in Corni	SI	
13) ROSSO LUIGI		SI
TOTALE	12	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Nicola Caravella il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. Piero Luigi Bianchi nella sua veste di Sindaco-Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

(*) originale oppure copia

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno sig.ra Clementina Valentina Subitoni

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 5 maggio 2009 n.42 recante “Delega al Governo in materia di Federalismo Fiscale” in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione e in particolare l’art.2 commi 2, 11, 12, 13, 21 e 26;

VISTO il D. Lgs. n.23/2011 disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale;

VISTI in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono a decorrere dal 2014 l’imposta municipale unica in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili;

CONSIDERATO che:

- L’art. 13 del D.L. n.201/2011 anticipa in via sperimentale l’istituzione dell’imposta municipale unica a decorrere dal 2012 applicandola in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n.23/2011 in quanto compatibili e alle disposizioni dello stesso articolo 13;
- L’applicazione a regime dell’imposta municipale unica è fissata al 2015;

CONSTATATO che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i Regolamenti delle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per il Bilancio di Previsione e che tali Regolamenti, anche se adottati successivamente al primo gennaio dell’anno di riferimento del Bilancio di Previsione, hanno comunque effetto a valere da tale data;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 22/12/2011, che ha fissato al 31/03/2012, il termine ultimo per l’approvazione dei Bilanci di Previsione 2012 degli Enti Locali;

VISTO CHE il suindicato termine, ai sensi del comma 16 quinquies del D.L n.216 del 29.11.2011, convertito con Legge n.14 del 28.02.2012, è stato ulteriormente prorogato al 30.06.2012;

PRESO ATTO, che l’art. 14 comma 6 del D. Lgs. n.23/2011 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui agli artt. 52 e 59 del D. Lgs. n.446/1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti;

RILEVATO CHE il presente Regolamento trova il suo fondamento normativo nel D.L. n.201/2011 convertito in Legge n.214/2011;

CONSIDERATO che l’entrata in vigore del suddetto Regolamento è prevista a far data dal 1° gennaio 2012 ai sensi dell’art. 56 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n.388 il quale dispone che i Regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;

ESAMINATO lo schema di Regolamento sull’imposta municipale unica composto da n.17 articoli e ritenuto meritevole di approvazione;

UDITO l'intervento del Capogruppo della lista "Obiettivo Caselle Landi" Consigliere Comunale sig. Contardi Renzo "Preannuncio il voto contrario del Gruppo cui appartengo non condividiamo l'applicazione della tassa";

VISTI:

- La Legge n. 42/2009;
- Il D. Lgs. n.23/2011 art. 8 e 9;
- La Legge n.214/2011;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 s.m.i;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 co.1 del D.lgs n° 267/00 ;

Con voti resi in forma palese per alzata di mano favorevoli n. 9, astenuti n. zero, contrari n. 3 (Contardi, Congiu e Ronca), essendo n. 12 i presenti e n. 12 i votanti;

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, in applicazione delle norme in premessa richiamate il Regolamento sull'Imposta Municipale Unica che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale composto da n.17 articoli;

Di prevedere l'entrata in vigore del presente Regolamento a far data dal 1° gennaio 2012 ai sensi dell'art. 56 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n°388;

Di inviare la presente deliberazione e l'allegato Regolamento al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva) ovvero 30 gg. dalla scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, con voti resi per alzata di mano favorevoli n.9, astenuti n. zero, contrari n. tre (Contardi, Congiu e Ronca) essendo n. 12 i presenti n. 12 i votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

E' copia conforme all'originale.

Lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

Lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000

Il Responsabile del servizio interessato:

per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Piero Luigi Bianchi

IL SEGRETARIO
f.to Nicola Caravella

E' copia conforme all'originale.

Lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

Lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Teresa Marinella Premoli

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000

Il Responsabile del servizio interessato:

per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Nicola Caravella

COMUNE DI CASELLE LANDI

PROVINCIA DI LODI



REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 1 – Finalità

1. L'art. 13, comma 17, del D.L. n.201/2011, convertito dalla Legge n.214/2011 prevede, con anticipo in via sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria **(IMU)**.
2. L'IMU è disciplinata dallo stesso articolo n.13 del Decreto n.201/2011, dagli articoli 8 e 9 del D.lgs.n.23/2011 e dal D.lgs.n.504/1992.
3. L'articolo 14, comma 6 del D.lgs.n.23/2011 conferma la potestà regolamentare dei Comuni, prevista dagli articoli 52 e 59 del D.lgs.n. 446/1997, anche per l'applicazione dell'IMU.
4. Le presenti disposizioni regolamentano le modalità di applicazione dell'IMU, integrando la specifica disciplina legislativa in materia, oltre a definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili.
5. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa così come definito dall'art. 1 Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'IMU si applica agli immobili compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze in base ai presupposti previsti all'art. 2 del D.lgs.n.504/1992, tenendo presente che per "abitazione principale" si intende l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. E' abrogata la facoltà di assimilare all'abitazione principale gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti.
5. In caso di più pertinenze il soggetto passivo deve comunicare al Comune a mezzo di autodichiarazione quale intende destinare ed utilizzare in modo durevole al servizio dell'abitazione principale anche se non ubicata nello stesso complesso immobiliare purchè ad una distanza non superiore a 100 mt .
6. In assenza di dichiarazione il Comune provvederà a considerare la pertinenza secondo il criterio della distanza e, della rendita catastale più bassa

7. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta.

Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

8. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che l'abitazione non ne sia locata.

Art. 3 - Definizione di fabbricati e aree

1. Ai fini dell'imposta di cui al precedente articolo 2:
 - A. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione o quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - B. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Nel caso di comunione tale condizione si considera soddisfatta solo quando le quote appartenenti a coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale risultano almeno pari alla metà. Il responsabile del settore tecnico su richiesta del contribuente attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.
 - C. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli i terreni reliquati incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti di terreno, condotti da non imprenditori agricoli, i cui prodotti sono utilizzati per uso proprio o della famiglia.

Art. 4 – Base e valore imponibile

1. La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1,3 5 e 6 del D. Lgs. n.504/1992 e dei commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3 comma 48, della L. n.662/1996 i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad esclusione della categoria catastale D5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 01/01/2013.
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D5;
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

3. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25% ai sensi del art. 3 comma 51 della L. n.662/1996 un moltiplicatore pari a 130.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

Art. 5 – Aliquote

- L'aliquota di base dell'IMU è lo 0,76%, con possibilità per i Comuni di aumentarla o di diminuirla fino a 0,3 punti percentuali;
- L'aliquota per l'abitazione principale è dello 0,4 %, con possibilità per i Comuni di aumentarla o di diminuirla fino a 0,2 punti percentuali.
- In tal caso non può essere aumentata l'aliquota ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Art. 6 Versamenti e Riscossione

- I versamenti e la riscossione dell'imposta IMU sono eseguiti nelle modalità previste dalla Legge.

Art. 7 - Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per la sola unità adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso.
2. Per gli anni 2012 e 2013 la suddetta detrazione è maggiorata di 50 euro, fino ad un massimo di 400 euro, per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
3. Il tetto massimo della nuova detrazione sarà di 400 euro da sommare ai 200 per abitazione principale.

Art. 8 - Fabbricati Rurali

1. L'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è dello 0,2 % con possibilità da parte dei Comuni di diminuirla fino allo 0,1 %;

Art. 9 - Valore delle aree fabbricabili

1. Il valore dell'area fabbricabile è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs.n.504/1992.
2. La Giunta Comunale determina annualmente, e per zone omogenee, il valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente, dandone preventiva comunicazione alla cittadinanza, tenuto conto delle zone urbanistiche, degli indici di edificabilità, del concetto di aree fabbricabili di perequazione così come definiti dal Piano Regolatore.

3. Non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore se l'imposta dovuta per tali aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli determinati dal Comune.
4. I valori stabiliti valgono per l'anno di imposta in corso alla data di adozione del Regolamento stesso e valgono anche per gli anni successivi fino a nuova determinazione dei valori stessi.

Art. 10 - Rimborso per aree divenute inedificabili

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, del D.Lgs. n.446/1997, nel caso di sopravvenuta inedificabilità di un'area per la quale è stato regolarmente assolto l'obbligo tributario, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta versata sul valore determinato ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n.504/1992.
2. Tale rimborso compete per l'anno precedente all'adozione dello strumento urbanistico o della variante. La domanda di rimborso deve avvenire entro tre anni dalla data di approvazione dello strumento.

Art. 11 - Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente Regolamento; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Non si effettuano i versamenti d'imposta inferiori ad € 3,00= per ogni anno d'imposta.
3. Per particolari situazioni di disagio economico il Funzionario Responsabile, previa relazione dell'Assistente Sociale, può stabilire differenze nei versamenti, previa motivata e documentata richiesta, fino ad un massimo di numero quattro rate.
4. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario Responsabile.

Art. 12 - Disposizioni in materia di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

Art. 13 - Terreni agricoli

1. Per i terreni agricoli il valore è costituito applicando, al reddito dominicale rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 120;

Art. 14 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune entro centottanta giorni dalla data di richiesta provvede al rimborso. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali nella misura indicata dalla normativa vigente.

Art. 15– Sanzioni ed interessi

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale Propria sono applicate in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n.473 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli interessi sono calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale.

Art. 16 - Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazione dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio di riferimento.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2012.